

# FONDAZIONE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI PARMA E PIACENZA

## INDICE

---

Articolo 1 - Costituzione e sede della Fondazione.	1
Articolo 2 - Scopi e attività.	1
Articolo 3 - Durata.	2
Articolo 4 - Patrimonio.	2
Articolo 5 - Fondatori.	2
Articolo 6 - Amici della Fondazione.	2
Articolo 7 - Organi della Fondazione.	2
Articolo 8 - Il Consiglio direttivo.	3
Articolo 9 - Compiti e funzioni del Consiglio direttivo.	3
Articolo 10 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo.	4
Articolo 11 - Il Presidente della Fondazione.	4
Articolo 12 - Il Comitato esecutivo.	4
Articolo 13 - Riunioni e deliberazioni del Comitato esecutivo.	5
Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori.	5
Articolo 15 - Regolamento attuativo.	5
Articolo 16 - Comitato dei Garanti.	5
Articolo 17 - Gratuità delle cariche.	6
Articolo 18 - Il Direttore della Fondazione.	6
Articolo 19 - Esercizi.	6
Articolo 20 - Liquidazione.	6

## **Articolo 1 - Costituzione e sede della Fondazione.**

Per iniziativa degli Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di Parma e Piacenza è costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione degli Architetti P.P.C. di Parma e Piacenza". La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Piacenza e sedi operative presso gli Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di Parma e Piacenza e svolge le attività istituzionali prioritariamente nell'ambito delle Province di Parma e Piacenza seppure, in base a specifiche determinazioni del Consiglio direttivo, potrà operare in altri luoghi quando ciò sarà ritenuto opportuno per il miglior raggiungimento degli scopi statutari.

## **Articolo 2 - Scopi e attività.**

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa, affiancando gli Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di Parma e Piacenza, ha come scopo la valorizzazione della disciplina dell'architettura e della professione di architetto mediante:

- a) l'organizzazione di corsi di aggiornamento istituzionali su delega dell'Ordine professionale o di Università e di corsi di formazione e di specializzazione di interesse della categoria;
- b) la promozione e la divulgazione di studi e di ricerche sulle dinamiche di trasformazione dell'edilizia e del territorio;
- c) l'organizzazione e la partecipazione al confronto pubblico, attraverso tutte le forme ritenute opportune, sui contenuti delle problematiche relative all'architettura ed alla professione di architetto (seminari, mostre, dibattiti, convegni e simili);
- d) la raccolta, il coordinamento, la comparazione, la pubblicazione delle informazioni e degli studi, in qualsiasi forma, concernenti l'attività relativa a settori di interesse degli architetti;
- e) la promozione, la difesa e l'adeguamento, anche nella scuola, della figura professionale dell'architetto;
- f) la riqualificazione delle specifiche competenze professionali e l'osservatorio permanente dei nuovi ruoli e servizi che caratterizzano l'attività propria dell'architetto;
- g) la realizzazione di interventi che costituiscano le condizioni per attivare la certificazione di qualità connesse con l'esercizio della professione;
- h) l'organizzazione e gestione di servizi e strutture che possano coadiuvare gli Ordini degli Architetti P.P.C. per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali;
- i) la promozione, l'organizzazione e l'erogazione di servizi finalizzati al sostegno della professione e dei professionisti.

Sono comunque vietate attività diverse da quelle istituzionali sopraindicate, fatta sola eccezione per quelle ad esse connesse o strumentali.

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni e tutti gli atti che i suoi organi, secondo le rispettive competenze, riterranno opportuni ed utili per il raggiungimento delle sopra indicate finalità osservate in ogni caso le disposizioni di legge.

La Fondazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per l'incremento del patrimonio.

### **Articolo 3 - Durata.**

La durata della Fondazione è illimitata.

### **Articolo 4 - Patrimonio.**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai conferimenti dei Fondatori;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, elargizioni e contributi versati da Enti pubblici o Privati, nonché da persone fisiche, purchè i beni mobili ed immobili, le elargizioni e contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- c) dai contributi degli Amici della Fondazione di cui al successivo articolo 6);
- d) dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio direttivo della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

### **Articolo 5 - Fondatori.**

Sono Fondatori:

- a) l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Parma;
- b) l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Piacenza.

Le convocazioni del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e del Comitato dei Garanti sono trasmesse, per conoscenza e secondo le modalità del successivo articolo 10, comma 1, pena nullità delle medesime, ai Fondatori.

### **Articolo 6 - Amici della Fondazione.**

Sono Amici della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che conferiscano alla Fondazione, subordinatamente all'esplicito consenso del Consiglio direttivo, somme destinate al patrimonio non inferiori ad euro 1.000,00 (mille/00).

Il Consiglio direttivo potrà modificare l'importo minimo dei conferimenti necessari per il riconoscimento della qualifica di Amico della Fondazione.

### **Articolo 7 - Organi della Fondazione.**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Comitato dei Garanti.

## **Articolo 8 - Il Consiglio direttivo.**

La Fondazione è retta da un Consiglio direttivo composto da undici membri, nominati dai Consigli degli Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di Parma e Piacenza in seduta congiunta, scelti tra coloro che risultano iscritti agli Ordini fondatori secondo il principio di equa ripartizione territoriale. La validità della nomina, da ratificarsi da parte dei singoli Consigli nella prima riunione utile, è conseguita alla presenza di più della metà dei membri dei rispettivi Consigli.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per il medesimo periodo dei Consigli degli Ordini dai quali sono stati eletti e comunque, oltre tale termine e per la sola gestione ordinaria, fino a quando non saranno state effettuate le nuove nomine a norma del presente Statuto.

In qualsiasi momento, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo, in caso di dimissioni, del venir meno o per revoca/sostituzione, potranno essere nominati nuovi membri del Consiglio direttivo.

Nell'ambito del Consiglio direttivo le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario vengono attribuite dal Consiglio stesso al momento del proprio insediamento, con deliberazione votata dalla maggioranza dei membri presenti. La riunione di insediamento viene presieduta dal membro più anziano d'età.

## **Articolo 9 - Compiti e funzioni del Consiglio direttivo.**

Al Consiglio direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio direttivo:

- a) nomina i componenti, oltre al Presidente quale componente di diritto, del Comitato esecutivo, con facoltà di revocare le nomine in qualsiasi momento e di precisare limiti alle loro competenze;
- b) stabilisce i programmi della Fondazione, nonché le linee generali dell'attività del Comitato esecutivo, che ad esse dovrà attenersi, ed ha facoltà di sostituirsi ad esso in caso di necessità o per le materie che ritenga di escludere, in sede di nomina, dalle competenze del Comitato stesso;
- c) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il conto consuntivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa del Comitato esecutivo; alla riunione devono essere invitati anche tutti i componenti del Comitato dei Garanti ai quali, sullo specifico argomento, è riconosciuto diritto di voto;
- d) conserva l'elenco dei Fondatori;
- e) delibera l'accettazione dei conferimenti degli Amici della Fondazione e ne conserva e aggiorna l'elenco;
- f) può nominare, a propria discrezione, il Direttore della Fondazione determinando la durata del rapporto e la retribuzione;
- g) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge.

Il Consiglio direttivo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri ad uno o più dei propri membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

## **Articolo 10 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo.**

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta e/o telefax ovvero per posta elettronica per quei consiglieri che ne diano autorizzazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione riducibili a cinque in caso di convocazione d'urgenza.

Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono, di norma, adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

Le modificazioni dello Statuto dovranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio direttivo in seduta appositamente convocata almeno venti giorni prima e previa trasmissione ai Fondatori delle proposte di modifica.

Ai soli fini dell'approvazione del bilancio, avranno diritto di voto anche i membri del Comitato dei Garanti che, se presenti, contribuiranno a formare il quorum deliberativo.

Il Segretario, o in un sua assenza un membro designato dai presenti, dovrà redigere il verbale di ciascuna riunione. Esso, approvato dai partecipanti e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, dovrà essere conservato agli atti della Fondazione.

## **Articolo 11 - Il Presidente della Fondazione.**

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente, altresì, ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

## **Articolo 12 - Il Comitato esecutivo.**

Il Comitato esecutivo è formato, oltre che dal Presidente della Fondazione quale membro di diritto, da due componenti nominati dal Consiglio direttivo tra i propri membri.

Al Comitato esecutivo spetta il compito di amministrare la Fondazione e dirigerne l'attività nel rispetto dello Statuto e secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio direttivo.

In particolare, il Comitato esecutivo:

- a) svolge la gestione ordinaria, assumendo le iniziative opportune per il perseguimento degli scopi della Fondazione e programmandone l'attività;
- b) gestisce i rapporti con il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- c) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

- d) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- e) predispone il conto consuntivo di ogni esercizio e la relazione di attività da sottoporsi all'approvazione del Consiglio direttivo.

#### **Articolo 13 - Riunioni e deliberazioni del Comitato esecutivo.**

Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta e/o telefax ovvero per posta elettronica per quei membri che ne diano autorizzazione, almeno cinque giorni prima della data della riunione riducibili a ventiquattro ore in caso di convocazione d'urgenza.

Il Comitato esecutivo delibera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono, di norma, adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

Delle sedute dovrà essere redatto verbale, approvato e sottoscritto dai partecipanti, da conservarsi agli atti della Fondazione.

#### **Articolo 14 - Il Collegio dei Revisori.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri nominati secondo le modalità indicate al precedente articolo 8, comma 1 e scelti fra professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori:

- a) controlla che la Fondazione operi nel rispetto della legge e del presente Statuto;
- b) verifica una volta ogni trimestre la consistenza delle disponibilità finanziarie e dei valori e la regolare tenuta della contabilità;
- c) riferisce dell'attività svolta nella relazione sul conto consuntivo predisposta dal Comitato esecutivo.

L'esito dei controlli trimestrali deve farsi risultare da verbale trascritto su un libro da conservare a cura del Segretario.

I membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica per il medesimo tempo dei Consigli degli Ordini dai quali sono stati eletti e comunque, oltre tale termine, fino a quando non sarà stato provveduto a nuove nomine a norma del presente Statuto.

In qualsiasi momento, secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo, in caso di dimissioni, del venir meno o per revoca/sostituzione, potranno essere nominati nuovi membri del Collegio dei Revisori.

#### **Articolo 15 - Regolamento attuativo.**

L'attività della Fondazione e dei suoi organi, nonché dei membri che li compongono, sarà meglio specificata ed organizzata in un apposito regolamento interno da approvarsi da parte del Consiglio direttivo, sentito il Comitato dei Garanti.

#### **Articolo 16 - Comitato dei Garanti.**

Il Comitato dei Garanti è formato da coloro che, essendo ancora iscritti all'Albo degli Architetti P.P.C. delle Province di Parma o Piacenza,

hanno ricoperto in precedenza, o ricoprono attualmente, la carica di Presidente di detti Ordini, ovvero di Presidente di questa Fondazione.

Il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio parere, non vincolante, quando ciò gli sia richiesto dal Presidente della Fondazione, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio direttivo:

- sulle questioni di carattere generale e di indirizzo dell'attività della Fondazione;
- sulle eventuali controversie inerenti all'attività della Fondazione ed ai rapporti tra i suoi organi o fra componenti degli stessi.

I componenti del Comitato dei Garanti partecipano, inoltre, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo per l'approvazione del conto consuntivo di ogni esercizio e della relazione di attività del Comitato esecutivo.

#### **Articolo 17 - Gratuità delle cariche.**

Ogni carica nell'ambito degli organi della Fondazione, ad eccezione del Collegio dei Revisori, è assolutamente gratuita.

Ai consiglieri ed ai componenti del Comitato dei Garanti spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

#### **Articolo 18 - Il Direttore della Fondazione.**

Il Consiglio direttivo può determinare che la Fondazione si avvalga di un direttore della Fondazione e ne può deliberare la nomina.

Egli collabora con il Consiglio direttivo e con il Comitato esecutivo nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione ed è responsabile della loro corretta e puntuale attuazione.

#### **Articolo 19 - Esercizi.**

Gli esercizi durano dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 20 - Liquidazione.**

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, nonchè di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazioni saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati a scopi culturali da individuarsi da parte dei Fondatori.

Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio direttivo nominerà tre Liquidatori e ne determinerà i relativi poteri.